

Allegato 1 - RETE INTERUNIVERSITARIA "EMILIALAB" TRA:

- Università degli Studi di Parma - Dipartimento Di Scienze Economiche e Aziendali;
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento Di Economia Marco Biagi e Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell'Università';
- Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management;
- Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Economia e Giurisprudenza;

REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità e Attività di EmiliaLab

EmiliaLab è istituita con l'obiettivo di instaurare un rapporto stabile, sistematico e strutturato di confronto, scambio di informazioni, coordinamento e collaborazione fra i Dipartimenti e la Facoltà delle università di cui all'epigrafe nell'ambito dei settori scientifici di interesse dei soggetti firmatari e quindi in particolare con riferimento alle discipline economiche e aziendali. In questo quadro EmiliaLab promuove attività congiunte nel campo della ricerca scientifica, della didattica (corsi di perfezionamento, master, triennali, magistrali, alta formazione, alto apprendistato, Dottorati), della consulenza e/o formazione commissionata.

La rete interateneo costituisce lo sviluppo dell'esperienza tra i dipartimenti in epigrafe al programma di collaborazione EmiliaLab che nel triennio 2015/2017 ha avuto sede amministrativa presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi di Modena.

Art. 2 - Sede amministrativa

La sede amministrativa di EmiliaLab è definita ogni tre anni, con meccanismo di rotazione, tra i dipartimenti e la Facoltà che aderiscono alla Rete e coincide con il Dipartimento o la Facoltà a cui appartiene il Direttore.

La sede amministrativa svolge il ruolo di segreteria organizzativa della Rete assicurando il supporto dell'attività dei suoi organi, organizzando le attività comuni e in particolare le sedute del Consiglio, predisponendo l'elaborazione del report annuale di sintesi delle attività nonché dell'utilizzo delle risorse e svolgendo le attività ufficiali di comunicazione.

Ai sensi della normativa vigente, la Rete non ha personalità giuridica autonoma ed entra a far parte dal punto di vista amministrativo e contabile del *budget* del Dipartimento sede amministrativa del Rete.

La sede amministrativa per il triennio 2018-2020 viene stabilita presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara.

Art. 3 - Organi

Sono organi di EmiliaLab: (a) il Consiglio; (b) il Direttore; (c) Il Vicedirettore.

Art. 4 - Il Consiglio

Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e coordinamento, indica i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse a disposizione di EmiliaLab, approva le richieste di finanziamento ed il piano generale delle attività, propone un eventuale contributo annuale di partecipazione alla Rete da parte dei Dipartimenti e della Facoltà, delibera in merito alle richieste di entrata e uscita dalla Rete, approva il report annuale di sintesi delle attività e dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla Rete.

Il Consiglio è regolarmente costituito anche con composizione imperfetta. Il Consiglio viene convocato dal Direttore di EmiliaLab ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e comunque non meno di quattro volte l'anno.

Il Consiglio è composto dai Direttori dei Dipartimenti, dal Preside di Facoltà (o loro delegati) e da un Docente nominato in rappresentanza di ciascuno dei Dipartimenti e della Facoltà. Il Consiglio è presieduto dal Direttore di EmiliaLab, che provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio, all'indicazione dell'ordine del giorno e alle delibere. In caso di impedimento del Direttore, svolge le sue funzioni il Vice Direttore.

Art. 5 – Direttore e Vicedirettore

Il Direttore e il Vicedirettore vengono individuati dal Consiglio ogni tre anni, seguendo un meccanismo di rotazione, tra i Docenti dei Dipartimenti e della Facoltà che aderiscono alla Rete. Il Direttore e il Vicedirettore durano in carica tre anni. Il Direttore di EmiliaLab, convoca il Consiglio e definisce l'ODG, predisponde il piano generale delle attività, e cura le questioni finanziarie. Il Direttore, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicedirettore per la durata dell'impedimento. In caso di dimissioni del Direttore, di suo trasferimento ad altra sede o di altro impedimento definitivo, il nuovo Direttore di EmiliaLab sarà individuato con le stesse modalità di cui al primo comma e resterà in carica per il residuo periodo del mandato. Per il periodo intercorrente tra la cessazione e il subentro del nuovo Direttore, le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vicedirettore del Consiglio.

Nel triennio di attività 2018-2020 ai sensi del presente regolamento il Direttore di EmiliaLab viene individuato tra i docenti del Dipartimento di Economia e Management di Ferrara.

Art. 6 - Durata e rinnovo

La Rete ha durata di sei anni, salvo diversa delibera adottata dal Consiglio con maggioranza qualificata dei 2/3 che deve indicare la nuova durata. Al termine dei sei anni la domanda di rinnovo della Rete è avanzata dal Direttore ai quattro Atenei, dopo essere stata deliberata con maggioranza qualificata dei 2/3 dal Consiglio. La disattivazione della Rete consegue al mancato raggiungimento della maggioranza per la delibera di rinnovo o all'adozione della delibera di scioglimento, da adottare anch'essa con maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio. Ciascuna delle parti potrà comunque non aderire al rinnovo o comunque procedere al recesso anticipato dalla convenzione e conseguentemente dalla Rete con un preavviso di almeno sei mesi. Le attività comuni ancora in essere al momento dell'efficacia del recesso devono essere proseguite fino al loro esaurimento e/o completamento.

Art. 7 - Risorse e finanziamenti

La rete dispone delle seguenti risorse finanziarie:

- a) eventuali finanziamenti a carico del bilancio degli Atenei;
- b) l'eventuale contributo ~~quota~~ annuale di partecipazione da parte dei Dipartimenti e della Facoltà;
- c) finanziamenti ministeriali, di Enti locali o di altri Enti;
- d) quote degli introiti per contratti, convenzioni e prestazioni a pagamento;
- e) altri fondi comunque acquisiti ed accettati dal Consiglio, specificamente destinati alle attività della Rete .

Tali risorse saranno incassate dalla Sede amministrativa, che le acquisirà nel proprio bilancio secondo i propri regolamenti interni, e saranno utilizzate per la destinazione d'uso decisa dall'Ente finanziatore e comunque per le finalità della Rete.

Art. 9 – Nuove entrate in EmiliaLab

Altri dipartimenti, facoltà, centri di ricerca e istituzioni che condividano l'interesse per le attività di cui all'art.1 possono chiedere di entrare in EmiliaLab, inviando formalmente una domanda scritta al Direttore che presenterà e discuterà le domande al Consiglio. Il Consiglio a sua volta è chiamato ad esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda con delibera a maggioranza qualificata dei 2/3.

Art. 10 - Collocazione dei beni all'atto della disattivazione

Nel caso di disattivazione della Rete, i beni strumentali eventualmente acquisiti durante l'attività con vincolo di destinazione alla Rete verranno distribuiti ai Dipartimenti e la Facoltà partecipanti alla data della disattivazione, secondo richiesta e con modalità fra essi concordate e approvate dai rispettivi Organi competenti.

Art. 11 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 12- Segretezza e Proprietà intellettuale

Le Università aderenti alla Rete si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le informazioni espressamente qualificate come riservate e svelate da una parte all'altra nell'ambito della Rete, se non previo accordo tra le stesse.

Su proposta del Comitato di Coordinamento le Università aderenti concorderanno, di volta in volta, il regime della proprietà intellettuale sui risultati delle ricerche che verranno condotte nell'ambito delle attività della Rete o in adempimento di accordi e convenzioni.

Art. 13 - Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Le Università aderenti alla Rete sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

L'Università ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti autorizzati all'accesso presso le proprie strutture agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 14- Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti alla Rete a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo ed espressamente qualificate come tali.